**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 73°** — **Roma - Giovedì, 14 aprile 1932 - Anno X** — **Numero 87**



TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914



## SOMMARIO

**rino**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1932. — **Comune di Ancona**: Elenco delle obbligazioni del prestito sistemato 1900 estratte il 1° aprile 1932. — **Attilio Fumagalli - Società anonima per il commercio seterie e fabbrica cravatte, in Milano**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 30 marzo 1932. — **Società anonima Officine meccaniche verbanesi Giov. Battaglia, in Milano**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 25 marzo 1932. — **Società carbonifera « Monte Promina », in Trieste**: Elenco delle obbligazioni 4,50 per cento sorteggiate nella 29ª estrazione del 1° aprile 1932. — **Società anonima ferrovie elettriche secondarie Abbazia, in Volosca-Abbazia**: Elenco delle azioni di priorità sorteggiate il 24 marzo 1932 e di quelle estratte nei precedenti sorteggi. — **Comune di Carenno**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 1° aprile 1932 — **F.I.A.T., Società anonima, in Milano**: Elenco delle obbligazioni ex Ferriere piemontesi sorteggiate il 26 marzo 1932.

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Autorizzazione a promuovere la « Mostra di cimeli garibaldini » in Roma.**

Con decreto 12 marzo 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile detto anno, al registro n. 3 Finanze, foglio n. 112, la Federazione nazionale volontari garibaldini è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra di cimeli garibaldini, che avrà luogo a Roma dal 30 aprile al 5 giugno 1932-X.

(2587)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1932, n. 289.

**Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, per l'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1922.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È ratificato l'esercizio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, per l'anno 1° gennaio-31 dicembre 1922.

Art. 2.

Le entrate ordinarie e straordinarie della gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, accertate nell'esercizio 1922, per la competenza propria quali risultano dal conto consuntivo, sono stabilite in . L. 10.072.953,56
delle quali furono riscosse . . . . . . . » 9.691.851,13

e rimasero da riscuotere . . . . . . . L. 381.102,43

Art. 3.

Le spese ordinarie e straordinarie della gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, accertate nell'esercizio 1922, per la competenza propria dell'esercizio medesimo quali risultano dal conto consuntivo, sono stabilite in . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.072.953,56
delle quali furono pagate . . . . . . . » 8.192.764,56

e rimasero da pagare . . . . . . . . L. 1.880.189 —

Art. 4.

Il risultato economico della gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, nell'esercizio 1922, quale emerge dal conto consuntivo, è stabilito come segue:

Rendite e profitti . . . . . . . . . L. 3.519.172,73
Spese e perdite . . . . . . . . . . » 3.156.231,36

Utile di esercizio . . . . . . . . . L. 362.941,37

Art. 5.

La situazione patrimoniale conseguente alla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1922, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

*Attivo*:

Al 31 dicembre 1921 . . . L. 19.074.801,70
Variazioni durante il 1922 + » 5.143.520,83

al 31 dicembre 1922 . . . . . . . . L. 24.218.322,53

*Passivo*:

Al 31 dicembre 1921 . . . L. 16.403.413,07
Variazioni durante il 1922 + » 4.780.579,46

al 31 dicembre 1922 . . . . . . . . L. 21.183.992,53

*Patrimonio netto*:

Al 31 dicembre 1921 . . . L. 2.671.388,63
Utili dell'esercizio 1922 . . » 362.941,37

al 31 dicembre 1922 . . . . . . . . L. 3.034.330

Art. 6.

La situazione di cassa conseguente alla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1922, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

Fondi al 1° gennaio 1922 . . . . . . . L. 1.347.941,05
Riscossioni durante il 1922 L. 9.810.323,32
Pagamenti durante il 1922 » 9.931.660,75
» 121.337,43

Fondi al 31 dicembre 1922 . . . . . . L. 1.226.603,62

Art. 7.

La situazione complessiva delle somme rimaste da riscuotere e da pagare al 31 dicembre 1922, in dipendenza della gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, tan-

to nell'esercizio 1922, quanto negli esercizi precedenti, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

*Residui attivi*:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1922 | L. | 381.102,43 |
| Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti | » | 333.772,71 |
| Totale | L. | 714.875,14 |

*Residui passivi*:

| | | |
|---|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1922 | L. | 1.880.189 — |
| Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti | » | 388.141,24 |
| Totale | L. | 2.268.330,24 |

Art. 8.

Il conto delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, giusta l'articolo 3 della legge 19 luglio 1914, n. 728, presenta al 31 dicembre 1922 la situazione seguente:

A debito degli Stabilimenti:

| | | |
|---|---|---|
| per anticipazioni a tutto il 31 dicembre 1921 | L. | 13.252.167,12 |
| per anticipazioni durante il 1922 | » | 4.731.888,50 |
| | L. | 17.984.055,62 |

A credito degli Stabilimenti:

| | | |
|---|---|---|
| per ammortamenti compiuti a tutto il 31 dicembre 1922 | L. | 237.539,16 |
| per interessi | » | 1.346.701,21 |
| | L. | 1.584.240,37 |

Rimanenza a debito al 31 dicembre 1922:

| | | |
|---|---|---|
| per anticipazioni capitale | L. | 17.746.516,46 |
| per interessi futuri | » | 22.527.312,67 |
| | L. | 40.273.829,13 |

Art. 9.

La situazione del fondo di riserva dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore al 31 dicembre 1922, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Esistenza al 31 dicembre 1921 | L. | — |
| Interessi maturati nel 1922 | » | 2.414,07 |
| Quota liquidata in base ai risultati finanziari dell'esercizio 1922 | » | 103.549,68 |
| | L. | 105.963,75 |
| Prelevamento ai termini dell'art. 15 del regolamento organico 28 giugno 1917, n. 1066 | L. | — |
| Esistenza al 31 dicembre 1922 | L. | 105.963,75 |

Art. 10.

I proventi conseguiti dalla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, nell'esercizio 1922, sono così ripartiti ed assegnati:

Variazioni patrimoniali:

| | | | |
|---|---|---|---|
| in più | 169.289,64 | | |
| in meno | 125.431,49 | | |
| Miglioramento patrimoniale | | L. | 43.858,15 |
| Quota fondo di riserva 3 per cento dei proventi lordi e d'interessi maturati | | » | 105.963,75 |
| Avanzo di gestione destinato a riduzione del debito verso il Tesoro | | » | 120.517,62 |
| Quota capitale dell'annualità di ammortamento 1922, per le anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti | | » | 92.601,85 |
| | | L. | 362.941,37 |

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 17 marzo 1932, n. 290.

**Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno

1933, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'art. 11 del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275.

Art. 3.

È rinviato all'esercizio finanziario 1933-34 lo stanziamento di L. 8.000.000 autorizzato dal R. decreto 11 gennaio 1930, n. 17, per la concessione di premi ai vincitori del Concorso nazionale triennale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura.

Art. 4.

L'assegnazione straordinaria autorizzata dall'art. 3 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313, per l'impianto di campi dimostrativi granari, è diminuita di L. 900.000, ed è aumentata di eguale somma l'assegnazione disposta dall'art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30, per le spese dell'organizzazione locale e pei concorsi a premi per l'intensificazione della cerealicoltura.

Art. 5.

L'assegnazione straordinaria di L. 15.000.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, per la sistemazione idraulica-forestale dei bacini montani, è aumentata di L. 3.500.000 ed è corrispondentemente diminuita di ugual somma l'assegnazione stabilita dall'art. 3 del R. decreto 17 luglio 1931, n. 1085, recante provvedimenti per la bonifica integrale.

Art. 6.

La rata di L. 2.000.000 autorizzata per l'esercizio finanziario 1932-33, dall'art. 6 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 788, per spese straordinarie a favore delle stazioni sperimentali agrarie, è aumentata di L. 500.000 in corrispondenza di eguale minore assegnazione inscritta per l'esercizio finanziario 1931-32.

Art. 7.

A norma dell'art. 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in L. 7.000.000 la somma da erogare, durante l'esercizio finanziario 1932-33, per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

**Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.**

| CAPITOLI Num. | CAPITOLI Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| | TITOLO I. — SPESA ORDINARIA. | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | SPESE GENERALI. | |
| 1 | Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e regionale (Spese fisse) | 4,900,000 — |
| 2 | Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale) (Spese fisse) | 4,400,000 — |
| 3 | Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale Retribuzioni | 57,000 — |
| 4 | Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, consigli e comitati e pel servizio dei gabinetti delle LL. EE. il Ministro ed i Sottosegretari di Stato | 1,405,000 — |
| 5 | Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero ed al personale di altre Amministrazioni | 200,000 — |
| 6 | Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie | 151,200 — |
| 7 | Fitto di locali (Spese fisse) | 137,373 — |
| 8 | Manutenzione di locali e canoni d'acqua | 72,627 — |
| 9 | Acquisto di opere, giornali e riviste per la Biblioteca | 45,000 — |
| 10 | Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (Spesa obbligatoria) | 110,000 — |
| 11 | Spese di liti (Spesa obbligatoria) | 10,000 — |
| 12 | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| 13 | Spese casuali | 29,000 — |
| 14 | Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (art. 3 del R. decreto 27 maggio 1929, n. 1285) | 69,300 — |
| 15 | Spese per il funzionamento degli Ispettorati regionali dell'agricoltura e del Commissariato della bonifica integrale per la provincia di Ferrara (Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, ed articolo 4 del Regio decreto 18 novembre 1929, n. 2071) | 1,500,000 — |
| | | 13,086,500 — |
| | PENSIONI ED INDENNITÀ. | |
| 16 | Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (Spese fisse). | 10,500,000 — |
| 17 | Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) | 100,000 — |
| 18 | Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (Spesa obbligatoria) | 18,000 — |
| | | 10,618,000 — |
| | AGRICOLTURA. | |
| | I. — *Affari generali.* | |
| 19 | Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma, all'ufficio internazionale del vino in Parigi ed alla Federazione internazionale dei tecnici agricoli | 50,000 — |
| | II. — *Coltivazioni; industrie e difese agrarie.* | |
| 20 | Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, e della legge 26 settembre 1920, n. 1363 | 550,000 — |
| 21 | Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo | 270,000 — |
| 22 | Spese di cui all'art. 4 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, per l'intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria, e per le sperimentazioni agricole previste dalla legge 21 giugno 1928, n. 1391 | 3,500,000 — |
| 23 | Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticultura nazionale - Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323, e legge 3 aprile 1921, n. 600) | 420,000 — |
| 24 | Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta | 100,000 — |
| 25 | Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti | 50,000 — |
| 26 | Vivai governativi di viti americane - Regi uffici enologici - Cantine sperimentali - Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio - Uffici agrari italiani all'estero. | 700,000 — |
| 27 | Spese per l'applicazione del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1754, e pel progresso dell'olivicoltura e dell'oleificio | 500,000 — |
| 28 | Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125) | 100,000 — |
| 29 | Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante - Servizio fitopatologico - Osservatori regionali di fitopatologia - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (Spesa obbligatoria) | 1,700,000 — |
| 30 | Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia | 150,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| 31 | Spese per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali . . . . . | 200,000 — |
| | III. — *Sperimentazione pratica e propaganda agraria.* | |
| 32 | Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata alla agricoltura . . . | 1,200,000 — |
| 33 | Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini e per poderi di addestramento pratico alla agricoltura dei giovani contadini (legge 13 dicembre 1928, numero 2885) . . . . . . . . . . . | 4,475,000 — |
| 34 | Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali consorziali, laboratori (Regio decreto 25 novembre 1929, numero 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951), colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie. | 1,910,000 — |
| 35 | Cattedre ambulanti di agricoltura (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3433) - Contributi di funzionamento - Posti e borse di tirocinio . . . . . . . . . | 15,000,000 — |
| 36 | Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria . | 450,000 — |
| | IV — *Meteorologia e geodinamica.* | |
| 37 | Studi sui fenomeni atmosferici - Spese diverse e concorsi pel servizio meteorologico, geofisico e geodinamico - Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera pel progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica. | 200,000 — |
| | V. — *Zootecnia e caccia.* | |
| 38 | Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929, n. 1366) - Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici - Industria del freddo - Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte) . . . . | 5,000,000 — |
| 39 | Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644, Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, 4 maggio 1924, n. 966, ed articoli 2 e 3 del testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) . . . . . . . . . | 10,000,000 — |
| 40 | Spese diverse per l'applicazione dell'articolo 88 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, numero 117, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia . . . . . . . . . . | 1,000,000 — |
| 41 | Quota parte del provento delle sopratasse sulle licenze di caccia o di uccellagione, e sulle tabelle indicanti il divieto di caccia, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie, o per fare fronte alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, ai sensi degli articoli 86 e 87 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117 (escluse le spese per missioni ed i premi di operosità e rendimento) (Spesa d'ordine) . . . . | *per memoria* |
| | VI. — *Tratturi e trazzere.* | |
| 42 | Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e pel servizio delle trazzere in Sicilia . . . . . | 500,000 — |
| | VII. — *Demani ed usi civici.* | |
| 43 | Indennità ai commissari, agli assessori, fitto di locali, funzionamento degli uffici e retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio addetti al riordinamento degli usi civici - Stampa del Bollettino Feudale (art. 38 legge 16 giugno 1927, n. 1766) . . . . . . . | 700,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| | **VIII. — *Pesca.*** | |
| 44 | **Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, e del laboratorio centrale di idrobiologia per la pesca e l'acquicoltura; sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura; redazione delle carte pescherecce e dei portolani** di pesca - Spese varie per l'applicazione delle leggi sulla pesca comprese quelle portanti provvedimenti a favore dell'industria peschereccia e della vigilanza sulla pesca | 1,680,700 — |
| | | 50,495,700 — |
| | *Credito agrario.* | |
| 45 | **Contributo dello Stato a favore dell'istituto di Credito agrario per la Sardegna - Spese di vigilanza sulle casse comunali** di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (art. 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) | 30,000 — |
| | MILIZIA NAZIONALE FORESTALE. | |
| 46 | Contributo dovuto all'Azienda foreste demaniali pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso e contributo all'Ente per il Parco nazionale di Abruzzo (Regi decreti 3 dicembre 1922, n. 1584, 11 gennaio 1923, n. 257, convertito in legge 12 luglio 1923, n. 1511, e 4 gennaio 1925, n. 69) | 360,000 — |
| 47 | Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | 4,500,000 — |
| 48 | Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | 700,000 — |
| 49 | Istruzione forestale (scuole, sezioni di cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | 100,000 — |
| 50 | **Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed indennità agli appartenenti** alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141, e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento 3 ottobre 1929, n. 1997) | 44,000,000 — |
| 51 | Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali premi, ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed agli agenti della Milizia forestale ausiliaria - Sussidi al personale predetto e a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie | 2,770,000 — |
| 52 | Spese diverse per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, caserme e casermaggio, alloggio, scuderie, quadrupedi | 1,400,000 — |
| 53 | Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio e diverse - Spese per il servizio sanitario, e spese funerarie in caso di decesso in servizio | 1,200,000 — |
| 54 | **Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale. Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141)** | 3,300,000 — |
| 55 | Indennità di tramutamento e di missione al personale forestale civile, **passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali** | 45,000 — |
| | | 58,375,000 — |
| | BONIFICA INTEGRALE. | |
| 56 | **Manutenzione** delle opere comprese nei **bacini montani** nonchè delle opere idrauliche riconosciute come **prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse** | 2,000,000 — |
| 57 | Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica agraria - Spese per combattere la malaria | 360,000 — |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| 58 | Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'agro romano e zone di estendimento, e sul bonificamento in genere (descrizione dei fondi; ricerche e lavori compiuti da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni). | 20,000 — |
| | | 2,380,000 — |
| | TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA. | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | SPESE GENERALI. | |
| 59 | Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte) | 50,000 — |
| 60 | Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale, al personale sia di ruolo che straordinario o di altre Amministrazioni dello Stato | 2,200,000 — |
| 61 | Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale. Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza | 235,000 — |
| 62 | Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale | 400,000 — |
| 63 | Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa ed in generale per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato, esclusi i premi di operosità e di rendimento e le indennità di trasferta (articolo 4 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146) (Spesa d'ordine) | *per memoria* |
| | | 2,885,000 — |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| | AGRICOLTURA. | |
| | I. — *Coltivazioni, industrie agrarie.* | |
| 64 | Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza della legge 3 gennaio 1929, n. 94, e del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria) | 186,000 — |
| 65 | Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli e di bonifica (Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315, ed art. 9 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134) | 1,500,000 — |
| | II. — *Incremento produzione granaria.* | |
| 66 | Spese per il Comitato permanente del grano (Regio decreto 4 luglio 1925, n. 1181) | 185,000 — |
| 67 | Spese per l'impianto di campi dimostrativi (art. 3 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, e art. 4 del Regio decreto 19 novembre 1925, n. 2014) (Spesa ripartita) | 3,600,000 — |
| 68 | Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per il concorso nazionale per la « Vittoria del grano » - Sussidi per gare e concorsi locali per l'aumento della produzione granaria (art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spese ripartite) | 4,400,000 — |
| 69 | Contributi per incoraggiare pubblicazioni periodiche ai fini della propaganda tecnica e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa (art. 2 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 40, e R. decreto 12 agosto 1927, n. 1719) (Spesa ripartita) | 225,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| | *III. — Sperimentazione e pratica agraria.* | |
| 70 | Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1660, e 23 ottobre 1924, n. 1831) | 325,000 — |
| 71 | Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464 | 40,000 — |
| 72 | Spese straordinarie per le stazioni sperimentali agrarie (articolo 50, primo comma, del Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951) (Spesa ripartita - 3ª ed ultima rata) | 2,500,000 — |
| | *IV. — Zootecnia.* | |
| 73 | Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1734 - 8ª delle dieci rate) | 2,000,000 — |
| | *V. — Demani e usi civici.* | |
| 74 | Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 (Spesa obbligatoria) | 350,000 — |
| | *VI. — Pesca.* | |
| 75 | Concorso dello Stato, in misura del 2 per cento, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 19 gennaio 1931, n. 149, recante provvedimenti a favore della industria della pesca (Spesa ripartita - 3ª delle trenta rate) | 370,000 — |
| 76 | Spesa straordinaria per gli scopi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1 del Regio decreto 19 gennaio 1931, numero 149, recante provvedimenti a favore dell'industria della pesca (Spesa ripartita - 3ª delle venti rate) | 1,380,000 — |
| | | 17,061,000 — |
| | CREDITO AGRARIO. | |
| 77 | Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni | 23,000,000 — |
| 78 | Concorso dello Stato, in misura del 3,50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1125, 11 settembre 1925, n. 1733, e 1° luglio 1926, n. 1143 | 3,000,000 — |
| 79 | Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2577 (5ª rata) | 4,000,000 — |
| 80 | Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (5ª rata) | 1,500,000 — |
| 81 | Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel tasso d'interesse annuo sui mutui concessi per gli scopi di cui all'art. 3 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, intesi alla bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107) | 2,000,000 — |
| 82 | Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dal Regio decreto 3 gennaio 1931, n. 16 | 333,031 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| 83 | Concorso dello Stato negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie (ora Sezione credito agrario del Banco di Napoli) ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 13 della legge 21 luglio 1911, numero 907, e articolo unico del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (Spesa ripartita - 27ª delle 30 rate) . . . | 779,843 — |
| 84 | Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1132, per l'estinzione o trasformazione dei debiti agrari onerosi (Spesa ripartita - 2ª delle 25 rate) . . . . . . . . . . | 2,500,000 — |
| 85 | Contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 15 maggio 1931, n. 632 (2ª delle 5 annualità) . . . . . . . . . | 4,500,000 — |
| 86 | Contributo straordinario nel pagamento degli interessi, in misura non superiore al 3.50 per cento annuo, per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 15 maggio 1931, n. 632, e contributi straordinari ai sensi del 3° comma dell'articolo unico del Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1244 (2ª delle 25 rate) . | 12,500,000 — |
| 87 | Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (articolo 5 del Regio decreto 19 febbraio 1931, n. 240) (2ª delle 30 rate) . . . . . | 1,900,000 — |
| | | 56,012,874 — |
| | MILIZIA NAZIONALE FORESTALE. | |
| 88 | Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani a norma delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, 20 agosto 1921, n. 1177, e 9 giugno 1927, n. 1125, | 3,500,000 — |
| 89 | Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali . . . . . . . . . . . . | 250,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| 90 | Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi, a norma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . | 2,500,000 — |
| 91 | Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale . . . . . . | 200,000 — |
| 92 | Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia . . . | 10,500 — |
| 93 | Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto . | 300.000 — |
| | | 6,760,500 — |
| | BONIFICA INTEGRALE. | |
| | I. — *Spese a pagamento non differito, od a rate poliennali normali.* | |
| 94 | Opere di bonifica idraulica di 1ª categoria a cura dello Stato - Concorso governativo per opere di bonifica date in concessione ai sensi del primo comma dell'articolo 30 del testo unico di legge sulle bonifiche 30 dicembre 1923, numero 3256; contributi per opere di bonifica di 2ª categoria: sussidi per opere di bonifica (articoli 114 e 122 del citato testo unico); interventi di piccola bonifica nei comprensori in cui non debbono essere eseguite opere di bonifica idraulica di 1ª e 2ª categoria (art. 114 del detto testo unico); premi al personale tecnico ed agli agenti di bonifica incaricati della lotta antimalarica (art. 120, lettera *b*, del detto testo unico); sussidi, concorsi e spese per opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle Isole (testo unico di legge 2 ottobre 1922 e art. 2 del Regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173); interventi diretti dello Stato in materia di irrigazione e di ricerche d'acqua nel sotto- | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| | suolo a scopo irriguo nell'Italia meridionale e nelle Isole; contributi per opere di miglioramento di pascoli montani, formazione di nuovi boschi estremamente deteriorati nell'ambito di comprensori di trasformazione fondiaria o nel perimetro di bacini montani la cui sistemazione rientri nella competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale; costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano; opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ed opere idrauliche delle varie categorie riconosciute prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alla trasformazione fondiaria di pubblico interesse; come anche di qualsiasi opera a cura dello Stato e di qualsiasi contributo a pagamento non differito previsti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, e successive modificazioni ed aggiunte (art. 2 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146) | 23,600,000 — |
| 95 | Sistemazione montana e valliva dell'Adige (Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870) | *per memoria* |
| 96 | Spese e contributi per l'esecuzione di opere varie di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale (art. 4 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1907, art. 7 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134) ed altre spese per l'idraulica agraria | 16,000,000 — |
| 97 | Premi da corrispondere ai costruttori di case di abitazione in borgate rurali nel Mezzogiorno e nelle Isole (articoli 44, 52 e 53 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e articolo 5, 1° comma, della legge 24 dicembre 1928, n. 3134) | *per memoria* |
| 98 | Contributi per l'esecuzione di opere di costruzione e riattamento di strade poderali e di provvista di acqua potabile nell'interesse di più fondi (art. 8 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134) | 3,000,000 — |
| 99 | Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della provincia di Roma e della Maremma Toscana, oltre alle zone di brughiera o di recente bonificazione idraulica in ogni altra provincia, per la esecuzione del dissodamento meccanico ai propri terreni, e contributi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (Regi decreti 29 luglio 1925, n. 1315, e 3 gennaio 1926, n 31) | 2,000,000 — |
| 100 | **Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)** | *per memoria* |
| 101 | Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, e 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315) (Spesa obbligatoria) | 5,000,000 — |
| 102 | Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro romano (Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370, art. 1) | 10,000,000 — |
| 103 | Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438, e 11 settembre 1925, n. 1733 | 2,000,000 — |
| | II. — *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.* | |
| 104 | Annualità per opere di bonifica idraulica, comprese anche le opere di sistemazione montana che interessano i relativi comprensori, annualità di contributo in opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle Isole - Annualità per costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e per interventi di piccola bonifica - Annualità per opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani e per opere idrauliche delle varie categorie riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse (testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, legge 24 dicembre 1928, n. 3134, e successive modificazioni ed aggiunte) (Spesa obbligatoria) | 186,470,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| 105 | Annualità di contributo nella spesa di costruzione di acquedotti rurali (articolo 3 della legge 24 dicembre 1928, numero 3134, ed articolo 4 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1085) (Spesa obbligatoria) . . . . . . | 4,000,000 — |
| 106 | Annualità di contributo nella spesa di costruzione di borgate o fabbricati rurali isolati (articolo 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, articolo 10 del Regio decreto 18 novembre 1929, n. 2071, e articolo 5 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1085) (Spesa obbligatoria) . . . . . | 2,000,000 — |
| | | 254,070,000 — |
| | CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.* | |
| | I. — ACQUISTO DI BENI. | |
| | *Bonifica integrale.* | |
| 107 | Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 401, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n 662, del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52, e del R. decreto 3 aprile 1926, n. 618 (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . | *per memoria* |
| | II. — ACCENSIONE DI CREDITI. | |
| | *Bonifica integrale.* | |
| 108 | Mutui pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni, secondo l'art 30 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, numero 647, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, numero 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315 | 25,000,000 — |
| 109 | Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'art. 22 del testo unico approvato con Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, riguardante le irrigazioni . | *per memoria* |
| | *Agricoltura.* | |
| 110 | Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751. . . | *per memoria* |
| | *Milizia nazionale forestale.* | |
| 111 | Anticipazione per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale. | 200,000 — |
| | | 25,200,000 — |
| | III. — ESTINZIONE DI DEBITI. | |
| | *Spese generali.* | |
| 112 | Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita - 18ª delle 50 rate). | 105,104.80 |
| | *Agricoltura* | |
| 113 | Somme dovute dai consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base alla legge 3 gennaio 1929, n. 94, ed al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria). . | 40,906 — |
| 114 | Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (15ª delle 35 annualità) . . . . . . . . . | 10,715.46 |
| | *Bonifica integrale.* | |
| 115 | Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n 647, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315 (Spesa d'ordine) . . . . . . | 10,500,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| | *Credito.* | |
| 116 | Annualità posticipata da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317, riguardante provvedimenti per il credito agrario (Spesa ripartita - Quota parte 7ª delle 30 annualità) | 2,106,981.67 |
| 117 | Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di credito agrario per la Sardegna) a termini dell'art. 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 (Spesa obbligatoria) | 282,065 — |
| | | 13,044,866.93 |
| | IV. — PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA. | |
| | *Bonifica integrale.* | |
| 118 | Spese per l'esecuzione di opere, o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146. | *per memoria* |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

## RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

| Denominazione | Competenza |
|---|---|
| Spese generali | 13,086,500 — |
| Pensioni ed indennità | 10,618,000 — |
| Agricoltura | 50,495,700 — |
| Credito agrario | 30,000 — |
| Milizia nazionale forestale | 58,375,000 — |
| Bonifica integrale | 2,380,000 — |
| Totale della categoria I della parte ordinaria | 134,985,200 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| | TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA. | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | Spese generali | 2,885,000 — |
| | Agricoltura | 17,061,000 — |
| | Credito agrario | 56,012,874 — |
| | Milizia nazionale forestale | 6,769,500 — |
| | Bonifica integrale | 254,070,000 — |
| | Totale della categoria I della parte straordinaria | 336,789,374 — |
| | CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.* | |
| | Acquisto di beni | *per memoria* |
| | Accensione di crediti | 25,200,000 — |
| | Estinzione di debiti | 13,044,866.93 |
| | Partite che si compensano nell'entrata | *per memoria* |
| | Totale della categoria II della parte straordinaria | 38,244,866.93 |
| | Totale del titolo II (Spesa straordinaria) | 375,034,240.93 |
| | Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) | 510,019,440.93 |

## RIASSUNTO PER CATEGORIE.

| Denominazione | Competenza |
|---|---|
| Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) | 471,774,574 — |
| Categoria II. — Movimento di capitali | 38,244,866.93 |
| Totale generale | 510,019,440.93 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

**Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.**

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| | **TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.** | |
| | CATEGORIA I. — *Entrate effettive.* | |
| 1 | Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti | 2,000,000 — |
| 2 | Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti | 14,500,000 — |
| 3 | Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584) | 180,000 — |
| 4 | Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584) | 10,000 — |
| 5 | Entrate ordinarie diverse | 300,000 — |
| | Totale delle entrate effettive ordinarie | 16,990,000 — |
| | **TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.** | |
| | CATEGORIA I. — *Entrate effettive.* | |
| 6 | Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma c), della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277 | *per memoria* |
| 7 | Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'articolo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 | *per memoria* |
| 8 | Entrate straordinarie diverse ed eventuali | 350,000 — |
| | Totale delle entrate effettive straordinarie | 350,000 — |
| | Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie | 17,340,000 — |
| | CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.* | |
| 9 | Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'art. 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e degli articoli 1 e 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1275 | *per memoria* |
| 10 | Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate | *per memoria* |
| 11 | Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale stesso (art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | *per memoria* |
| 12 | Somma prelevata dal fondo di cui all'art. 121 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per rinvestimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale | 1,000,000 — |
| | Totale delle entrate per movimento di capitali | 1,000,000 — |
| | CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.* | |
| 13 | Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti | 500,000 — |
| 14 | Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicultura (art. 2 della legge 16 giugno 1927, numero 1275) | *per memoria* |
| | Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi. | 500,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| | **RIASSUNTO DELLE ENTRATE.** | |
| | Categoria I. — Entrate effettive: | |
| | *a*) ordinarie | 16,990,000 — |
| | *b*) straordinarie | 350,000 — |
| | Totale della categoria prima: Entrate effettive | 17,340,000 — |
| | Categoria II. — Movimento di capitali | 1,000,000 — |
| | Categoria III. — Operazioni per conto di terzi | 500,000 — |
| | Totale generale delle entrate | 18,840,000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per le finanze*:
MOSCONI.

**Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.**

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| | TITOLO I. — SPESE ORDINARIE. | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | § 1. — *Servizi.* | |
| 1 | Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda | 4,130,000 — |
| 2 | Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste | 1,600,000 — |
| 3 | Spese in esecuzione del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, sul mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso | 190,000 — |
| 4 | Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda foreste demaniali (articoli 1 e 15 della legge 16 giugno 1927, n. 1275) | 1,690,000 — |
| 5 | Rimborso allo Stato della indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale (art. 2 Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2627) | 1,200,000 — |
| 6 | Stipendi al personale dell'Azienda foreste demaniali | 26,400 — |
| 7 | Contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio Istituto superiore agrario forestale di Firenze (articolo 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1275) | 120,000 — |
| 8 | Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali | 17,600 — |
| 9 | Indennità di malaria ed altre indennità al personale | 17,600 — |
| 10 | Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552, e art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1275) | 163,260 — |
| 11 | Indennità di tramutamento al personale | 70,000 — |
| 12 | Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda foreste demaniali | 45,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| 13 | Sussidi a funzionari nonchè a salariati ed operai dell'Azienda ed a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie | 50,000 — |
| 14 | Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni | 350,000 — |
| 15 | Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause, e spese relative incontrate | 8,000 — |
| 16 | Fitto di locali | 55,000 — |
| 17 | Rimborso allo Stato per spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato | *per memoria* |
| 18 | Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali Spese per assistenza sanitaria | 300,000 — |
| 19 | Spese di liti | 10,000 — |
| 20 | Restituzione di somme indebitamente introitate | 20,000 — |
| 21 | Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti | 2,000 — |
| 22 | Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili | 3,652,684.30 |
| 23 | Spese in applicazione dell'art. 2, lettera *b*, della legge 16 giugno 1927, n. 1275, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive | 18,000 — |
| | § 2. — *Avanzo di gestione.* | |
| 24 | Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (art. 14 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275) | 4,955.70 |
| | Totale delle spese effettive ordinarie | 13,740,500 — |
| | TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE. | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| 25 | Indennità temporanea mensile ai personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali | 9,500 — |
| 26 | Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda | 2,200,000 — |
| 27 | Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi | 990,000 — |
| 28 | Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese | 400,000 — |
| | Totale delle spese effettive straordinarie | 3,599,500 — |
| | Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie | 17,340,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| | CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.* | |
| 29 | Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato | *per memoria* |
| 30 | Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | 1,000,000 — |
| 31 | Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito | *per memoria* |
| 32 | Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato | *per memoria* |
| | Totale delle spese per movimento di capitali | 1,000,000 — |
| | CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.* | |
| 33 | Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti (art. 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267) | 300,000 — |
| 34 | Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione del loro patrimoni silvo-pastorali. | 200,000 — |
| 35 | Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicultura (legge 16 giugno 1927, numero 1275) | *per memoria* |
| | Totale delle spese per operazioni per conto di terzi | 500,000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| | **RIASSUNTO DELLE SPESE.** | |
| | Categoria I. — Spese effettive: | |
| | *a)* ordinarie | 13,740,500 — |
| | *b)* straordinarie | 3,599,500 — |
| | Totale della categoria I. — Spese effettive | 17,340,000 — |
| | Categoria II. — Movimento di capitali | 1,000,000 — |
| | Categoria III. — Operazioni per conto di terzi | 500,000 — |
| | Totale generale della spesa | 18,840,000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

| CAPITOLI — Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 |
|---|---|---|
| | **RIASSUNTO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.** | |
| | Categoria I. — Spese effettive | 17,340,000 — |
| | Categoria I. — Entrate effettive | 17,340,000 — |
| | | — |
| | Categoria II. — Spesa per movimento di capitali | 1,000,000 — |
| | Categoria II. — Entrata per movimento di capitali | 1,000,000 — |
| | | — |
| | Categoria III. — Spesa per operazioni per conto di terzi | 500,000 — |
| | Categoria III. — Entrata per operazioni per conto di terzi | 500,000 — |
| | | — |
| | RIEPILOGO. | |
| | Categoria I. — Entrata e spesa effettiva | — |
| | Categoria II. — Entrata e spesa per movimento di capitali | — |
| | Categoria III. — Entrata e spesa per operazione per conto di terzi | — |
| | | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1932, n. 291.

**Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti alla Riva degli Schiavoni in Venezia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma secondo, del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ai lavori occorrenti a garantire la stabilità della Riva degli Schiavoni in Venezia nel tratto che intercede tra il ponte del Sepolcro ed il ponte della Veneta Marina per un presunto importo di L. 2.000.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 2.000.000 per l'esecuzione a cura e spese dello Stato dei lavori occorrenti a garantire la stabilità della Riva degli Schiavoni, in Venezia, nel tratto che intercede tra il ponte del Sepolcro e il ponte della Veneta Marina.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla iscrizione della suddetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1932 - Anno X*
*Atti del Governo, registro 319, foglio 24.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1932.
**Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in Roma.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 22 febbraio 1930-VIII, col quale, in seguito al riordinamento stabilito dal R. decreto-legge 26 dicembre 1929-VIII, n. 2182, furono costituiti il nuovo Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 10 marzo 1930-VIII;

Veduto il R. decreto 23 aprile 1931 - Anno IX, col quale il gr. uff. rag. Cesare Oreglia, fiduciario nazionale dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, fu chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, quale rappresentante la predetta Associazione;

Veduta la lettera 2 febbraio 1932-X, con la quale il Segretario del Partito Nazionale Fascista designa a rappresentante dell'Associazione medesima, nel Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'on. Amilcare Preti, deputato al Parlamento, in sostituzione del gr. uff. rag. Cesare Oreglia predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'on. Amilcare Preti, deputato al Parlamento, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, quale rappresentante l'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, in sostituzione del gr. uff. rag. Cesare Oreglia.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1932 - Anno X*
*Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 229.* — BETTAZZI.

(2588)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1932.
**Disciplina delle controversie per la determinazione del valore delle merci ai fini della applicazione del dazio.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, integrato dal successivo decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1305, concernente l'imposizione di uno speciale dazio sul valore all'importazione di talune merci;

Visto l'art. 5 del detto decreto col quale è data facoltà al Ministro per le finanze di emanare le norme per la esecuzione delle disposizioni del decreto stesso;

Ritenuta la opportunità di disciplinare il procedimento della risoluzione delle controversie aventi per oggetto la determinazione del valore in ordine allo speciale dazio suindicato;

Decreta:

Le controversie aventi per oggetto la determinazione del valore delle merci agli effetti del dazio speciale imposto sul valore all'importazione delle merci stesse col R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e seguente sono risolute con le norme stabilite per la risoluzione delle controversie doganali

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1932 - Anno X

*Il Ministro*: MOSCONI.

(2590)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1932.
**Autorizzazione alla caccia ai rapaci in primavera, nelle provincie di Reggio Calabria e Messina.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

La caccia ai rapaci nel territorio delle provincie di Reggio Calabria e di Messina viene autorizzata fino al 20 giugno p. v.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio degli annunzi legali delle provincie di Reggio Calabria e Messina.

Roma, addì 8 aprile 1932- Anno X

*Il Ministro*: ACERBO.

(2591)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1932.
**Caccia primaverile alla quaglia sul litorale.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

*Articolo unico.*

Per la corrente annata venatoria la caccia col fucile alla quaglia, sulla spiaggia del mare ed entro la distanza di metri 500 dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile è permessa dal 20 aprile al 20 maggio. Sul litorale, però, della Ligu-

ria e su quello che corre dalla foce del Fiora a quella del Metauro, come anche sul litorale della Sicilia, la caccia stessa può essere esercitata entro i 1000 metri dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile. In tutta la penisola Salentina, poi, e lungo il restante litorale pugliese fino alle foci del Candelaro e del Bradano, è consentita, entro il detto periodo, la caccia alla quaglia ed alla tortora ad una profondità di 2000 metri dall'orlo interno dell'arenile, fermo sempre il divieto della caccia alle specie stesse sul mare.

La detta caccia alla quaglia in primavera è vietata in Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1932 - Anno X

*Il Ministro*: ACERBO.

(2592)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 48-54.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Gasperut Giuseppe fu Giacomo e della fu Kramar Caterina, nato a Sedula (Bergogna) il 14 settembre 1857 e residente a Sedula (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gasparut ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Gasperut Antonio, nato a Sedula il 2 febbraio 1902, figlio;

Gasperut Federico, nato a Sedula il 26 aprile 1907, figlio;

Gasperut Paolina di Antonio Sabotic, nata a Stanovischis l'8 gennaio 1907, nuora;

Gasperut Maria di Federico, nata a Sedula il 25 dicembre 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 novembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(1108)

N. 48-50.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Gasperut Michele fu Giuseppe e di Rakar Maria, nato a Bergogna il 27 settembre 1881 e residente a Bergogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gasparut ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Gasperut Maria fu Andrea Leukic, nata a Bergogna il 27 giugno 1879, moglie;

Gasperut Paolina, nata a Bergogna il 30 settembre 1910, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 novembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(1109)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 82.

**Media dei cambi e delle rendite**
del 12 aprile 1932 - Anno X

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 76.80 | Oro | 374.13 |
| Svizzera | 379 — | Belgrado | — |
| Londra | 73.918 | Budapest (Pengo) | — |
| Olanda | 7.895 | Albania (Franco oro) | — |
| Spagna | 148 — | Norvegia | 3.835 |
| Belgio | 2.73 | Russia (Cervonetz) | — |
| Berlino (Marco oro) | 4.625 | Svezia | 3.88 |
| Vienna (Schillinge) | — | Polonia (Sloty) | 214 — |
| Praga | 57.75 | Danimarca | 4.03 |
| Romania | 11.60 | Rendita 3.50 % | 72.50 |
| Peso Argentino Oro | — | Rendita 3.50 % (1902) | 68.75 |
| Peso Argentino Carta | 4.97 | Rendita 3 % lordo | 44.50 |
| New York | 19.39 | Consolidato 5 % | 81.75 |
| Dollaro Canadese | 17.50 | Obblig. Venezie 3.50 % | 83.025 |

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.